



SG-DATEC

Posta A

Ai destinatari secondo elenco

Berna, 10 dicembre 2008

**Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici:  
consultazione**

Gentili signore, egregi signori,

Vi inviamo allegato il progetto di modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim).

Le limitazioni e i divieti dell'ORRPChim interessano complessivamente 31 sostanze e gruppi di prodotti. La seconda modifica dell'ordinanza è stata resa necessaria dallo sviluppo intervenuto nel frattempo nell'UE. Le normative europee equivalenti alle prescrizioni dell'ORRPChim sono disciplinate da dieci decreti di base (direttive e regolamenti). Nel periodo intercorso dalla prima modifica dell'ordinanza sino a oggi, il diritto dell'UE ha subito numerose modifiche. Eccole in dettaglio:

- due modifiche della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorottano solfonati PFOS e mercurio);
- quattro decisioni relative alla modifica della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- una decisione per la modifica della direttiva sui veicoli 2000/53/CE;
- sostituzione della direttiva 91/157/CEE relativa alla pile con la direttiva 2006/66/CE completamente modificata;
- emanazione di prescrizioni relative all'etichettatura di oggetti e impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra nel regolamento (CE) n. 1494/2007; e di
- periodi di transizione per il lindano e per i componenti di veicoli giunti a scadenza nel regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti.

Per prevenire l'insorgere sia di divergenze fra il diritto svizzero e quello in vigore nell'UE sia di ostacoli al commercio è pertanto necessario adeguare l'ORRPChim alle nuove disposizioni della CE.

Palazzo federale nord, 3003 Berna  
moritz.leuenberger@gs-uvek.admin.ch  
<http://www.uvek.admin.ch>



La seconda revisione dell'ORRPChim offre inoltre l'opportunità di introdurre nuove prescrizioni con cui gestire i prodotti contenenti catrame. Per il tenore di catrame ovvero di PAH dell'asfalto di demolizione che può essere permesso per la lavorazione a caldo vengono proposte due varianti. Desideriamo sapere dagli interessati a quale normativa si dovrebbe dare la preferenza.

Infine, rappresenta anche l'occasione per modificare le vigenti disposizioni di transizione relative all'utilizzazione di legno trattato con prodotti fitosanitari e alla facilitazione dell'impiego di quantità esigue di un solvente (cloroformio).

Vi preghiamo di inviare la vostra presa di posizione entro il

**15 marzo 2009**

all'Ufficio federale dell'ambiente, divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, 3003 Berna (tel. 031 322 23 11; fax 031 324 79 78). Copie supplementari della documentazione possono essere richieste a detto indirizzo o scaricate dal sito Internet <http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/index.html>.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Distinti saluti

Moritz Leuenberger  
Consigliere federale

Allegati:

- Progetto di modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim)
- Rapporto esplicativo
- Elenco dei destinatari